

## ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Governo ha avviato un *iter* finalizzato a razionalizzare e rendere più trasparente la programmazione degli investimenti pubblici, come previsto dalla legge finanziaria del 2010 (legge 196/2009, articolo 30).

La norma prevede una attività di valutazione che, partendo dai fabbisogni infrastrutturali, consenta di individuare le opere pubbliche da inserire nella programmazione dei ministeri e misurarne *ex post* l'impatto. Tale processo non può che trovare fondamento nella raccolta e omogeneizzazione dei dati riguardanti le opere pubbliche, necessaria sia nella fase di programmazione sia in quella di monitoraggio *ex post*.

I decreti legislativi 228 e 229 del 2011 hanno dato sostanza alle finalità della legge, rispettivamente per l'aspetto di valutazione/programmazione e per quello di monitoraggio. Il decreto 228 prevede che ogni Ministero sottoponga al CIPE linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti e documenti pluriennali di pianificazione. Il decreto 229 stabilisce che siano resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti destinatari di finanziamenti a carico dello Stato dati sintetici sulle opere pubbliche, da trasmettere alla banca dati appositamente costituita presso la Ragioneria generale dello Stato, e che siano definite regole per il definanziamento automatico di opere non avviate.

Con decreto del Presidente del Consiglio del 3 agosto 2012 il Governo ha dettato disposizioni applicative della normativa, con riferimento alla fase di valutazione/programmazione delle opere.

E', inoltre, in corso di emanazione un decreto che identifichi le modalità di selezione e designazione dei componenti degli organi funzionalmente indipendenti incaricati della valutazione, e specificamente i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici già previsti presso le Amministrazioni centrali dello Stato.

Con questi provvedimenti, la fase di valutazione/programmazione delle opere può quindi divenire immediatamente operativa.

Sono poi in corso di emanazione i decreti attuativi relativi alla fase di monitoraggio, i quali identificano con esattezza i contenuti informativi minimi della banca dati sugli investimenti pubblici e le modalità per l'eventuale definanziamento automatico delle opere, nel caso le stesse non si avviino entro termini prestabiliti. La Ragioneria Generale dello Stato ha già istituito i fondi "progetti" e "opere", previsti al fine di concentrare e razionalizzare l'insieme delle risorse disponibili e destinati in via esclusiva al finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere. E' stato anche introdotto un sistema informativo per la tracciabilità delle risorse dal bilancio alla realizzazione dell'opera, operante presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Con questo insieme di provvedimenti, il Governo ha inteso dare attuazione alla finalità di razionalizzazione e trasparenza del processo di programmazione delle opere pubbliche, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione e di misurarne e valutarne l'impatto in termini di infrastrutturazione del Paese e, di conseguenza, crescita economica di medio-lungo periodo.

La piena adozione dei provvedimenti mira a estendere all'intera sfera relativa alle opere pubbliche regole di monitoraggio, definanziamento e valutazioni oggi limitati agli investimenti realizzati con fondi comunitari e con il Fondo Sviluppo e Coesione. L'obiettivo è realizzare un significativo recupero di efficienza della spesa, incentivando la riduzione del deficit infrastrutturale del Paese, più volte segnalato da confronti internazionali di settore.